

**ILL.MO TRIBUNALE DI MODENA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
ricorso ex art. 414 cpc
contenente domanda urgente ex art. 700 cpc
oggetto: mobilità Dirigente Scolastico – l. 104/92**

PER

DEIANA Carla nata a [REDACTED] il [REDACTED] cf [REDACTED]
residente nel comune di Roma in [REDACTED]
rappresentata e difesa per delega da considerarsi in calce alla
presente ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 ed
elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo
studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena,
via Scarpa 6 e, per comunicazioni pec
alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

1

CONTRO

**MIUR - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA** oggi **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in
persona del Ministro L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura dello Stato in Bologna PEC
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

FATTO

1. La prof.ssa Deiana Carla, ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con DDG del 23.11.2017 n. 1259 (corso - concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento

- dei Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali) **(doc. 1)** risultando vincitrice di concorso;
2. con decorrenza 1.9.2019 era assegnata alla direzione dell'IPSIA Fermo Corni di Modena con sede in V.le Tassoni n. 3, propria attuale sede lavorativa, come da decreto che si allega **(doc. 2)**;
3. la ricorrente versa in situazione personale e familiare connotata da estrema gravità come si riassume a seguire:
- è referente unica per l'assistenza alla propria madre, [REDACTED] [REDACTED] vedova, residente in Roma, [REDACTED] portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, co. 3 della L.104/92 come da verbale allegato **(doc. 3)**
 - le condizioni dell'assistita si sono peraltro ulteriormente aggravate di recente come da verbale della commissione che si produce **(doc. 4)**
 - in data 22/04/2021 ha presentato all'Ufficio VIII dell'Ambito territoriale di Modena istanza per usufruire dei benefici previsti dall'art. 3 co. 3 della L. 104/92 unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., quale referente unica per l'assistenza al soggetto con disabilità
 - è genitore di una minore di 12 anni di età che attualmente convive con la propria madre la quale si trova nelle condizioni esplicitate sopra (come risulta dalla dichiarazione resa ex DPR 445/2000 resa in sede di domanda di mobilità a cui ci si riporta);
 - il proprio coniuge, in quanto lavoratore dello spettacolo, a decorrere dall'anno in corso e come si legge nel contratto, artt.

5 e 7, si trova per lunghi periodi a svolgere la propria attività in regioni o paesi diversi "Lei riconosce che le Sue prestazioni potranno essere richieste, a discrezione della nostra Società, in altre località comportanti pernottamenti fuori sede, in Italia e all'Estero nonché, soprattutto, con orari massimamente flessibili,; "si impegna a seguire scrupolosamente le disposizioni emanate dalla nostra Società (e/o dai nostri danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo) ed a prestare la Sua opera nelle località che saranno indicate, nelle ore che saranno stabilite, nei giorni feriali e/o festivi, sia di giorno che di notte ed anche in sesta giornata, se applicabile di giorno come di notte ed i festivi come i feriali come prevede il contratto in corso, **(cfr. contratti di lavoro doc. 5) doc. 6)**;

- ha l'esigenza personale di controlli e cure presso [REDACTED] - di Roma, dove [REDACTED] che, per quanto preesistente all'incarico, è di natura sistemica come da relazione che si allega **(doc. 7)**.

4. con nota prot. 17877 del 9.6.2021 (doc.8) il Ministero dell'Istruzione, richiamata la normativa primaria e pattizia sul punto, regolamentava la mobilità interregionale come segue :

"... La materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall'articolo 19 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 165 del 2001 nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010, nonché nell'articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca – sottoscritto in data 08/07/2019.

Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e garantiranno l'informazione preventiva delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 08/07/2019.

Si ricorda, altresì, che:

1. l'articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che "i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni".
2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che "i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio";
3. l'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che "i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente".

L'assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell'ordine previsto dall'articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i.:

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) *omissis*
- d) *omissis*
- e) *omissis*

f) Mobilità interregionale

Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010.

E' pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali.

Si ricorda che le Istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020 articolo 1 comma 978, come previsto dal D.M. n.157 del 14 maggio 2021-Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2021/2022, in corso di registrazione, non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale.

In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle Istituzioni Scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole.

Si invita altresì, nella successiva fase di conferimento delle reggenze, a contemperare le esigenze di funzionalità dell'attività dirigenziale, con la distanza tra le sedi delle istituzioni medesime.

Termini e adempimenti finali.

Si precisa che per l'a.s. 2021/2022 la domanda per la richiesta di mobilità deve essere presentata entro il 21 giugno 2021 all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale, con le quali dovrà essere formalmente richiesto anche l'assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza.

Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizione di stato che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall'estero.

Entro il 05 luglio 2021 gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande per le quali è rilasciato l'assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione.

Qualora la richiesta di mobilità interregionale sia presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande, corredate di assenso, a tutti gli Uffici Scolastici regionali di destinazione richiesti. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2021, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico-Ufficio II.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni predette entro il termine massimo del 15 luglio 2021.

5. Con nota n. 12092 dell' 11.6.2021 l' USR Emilia Romagna (doc. 9) regolamentava a propria volta le operazioni di mobilità

In conseguenza delle disposizioni di cui alla suddetta nota Ministeriale prevedendo, tra le altre, per la mobilità interregionale che :

7. Mobilità interregionale.

A) **in entrata da altra regione:** omissis

B) **in uscita verso altra regione:** per la richiesta di mobilità interregionale in "uscita", i Dirigenti Scolastici interessati in scadenza di contratto presenteranno domanda a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del C.C.N.L./2010, utilizzando uno o più modelli di cui all'allegato 2 "Mobilità interregionale in uscita a.s. 2021/2022" disponibili sul portale checkpoint.

Nel caso del tutto eccezionale e residuale in cui intendesse presentare domanda un Dirigente Scolastico in pendenza di incarico, la domanda stessa dovrà essere corredata delle motivazioni a fondamento della medesima.

Con l'occasione, si ricorda che l'articolo 15, comma 5, del D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, prevede che "i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente".

Per i Dirigenti Scolastici in pendenza di incarico, in considerazione dei vincoli sopra riportati, si prenderanno in considerazione esclusivamente eventuali istanze concernenti le fattispecie disciplinate dall'art. 9, co. 3 del C.C.N.L./2010 lettere a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle zone richieste, b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale, c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

Per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lettera c) saranno esaminate, oltre alle certificazioni ex L. 104/1992 per sé, indipendentemente dalla data del riconoscimento, anche certificazioni ex L. 104/1992 riferite a famigliari-parenti e affini entro il 2° grado, solo in situazioni di particolare gravità, se sopravvenute all'incarico in essere e solo se corredate da dichiarazioni attestanti di essere l'unico parente che può prestare assistenza... omissis ...

(ns. Sottolineato e neretto)

6. In data 19.6.2021 La ricorrente presentava domanda di mobilità interregionale entro i termini previsti (**doc. 10**), specificando, anche ai sensi della predetta nota **lettera c)**, le proprie, **gravissime necessità** esposte ai punti che precedono, allegando la documentazione comprovante le necessità di cui al punto 3) che precede, e prevista autocertificazione ex DPR 445/2000 (**doc. 11**) tutto come dal testo della domanda che appresso si riporta ed a cui, ad ogni buon conto, si fa rinvio integrale :

...La sottoscritta, Carla Deiana, Dirigente scolastico in servizio presso l'IPIA Fermo Corni di Modena dal 2/09/2019, dichiara di avere l'urgenza di rientrare nel Comune di residenza a causa dell'aggravamento delle condizioni della madre convivente portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, co. 3 della L.104/92 (qui in allegato nel medesimo pdf).

Infatti, le condizioni di salute del genitore materno hanno visto un deciso quanto irreversibile peggioramento rispetto a quanto in essere al momento dell'assunzione del proprio attuale incarico nonché rispetto a quanto già oggetto della, pur recente, certificazione del maggio 2019.

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

A tal fine, ed a riprova, la sottoscritta dichiara che in data 22/04/2021 ha presentato all'Ufficio VIII dell'Ambito territoriale di Modena istanza per usufruire dei benefici previsti dall'art. 3 co. 3 della L. 104/92 unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., quale referente unica per l'assistenza al soggetto con disabilità - (qui in allegato nel mesimo pdf). La sola possibilità di fruire dei previsti permessi (3 giorni al mese) è infatti, comprensibilmente, di assai scarsa utilità data la distanza, di oltre 400 km, della sede lavorativa dalla propria residenza.

Tali condizioni, unitamente a quanto sopra evidenziato, rendono la propria condizione lavorativa oramai insostenibile.

Anche in considerazione di ciò è stata presentata la domanda di aggravamento di Invalidità civile con N° prot. [REDACTED] N° certificato [REDACTED]

Sempre per le finalità della presente istanza la sottoscritta dichiara inoltre:

- di avere una figlia di 12 anni che convive con la madre che si trova nelle condizioni esplicitate sopra;
- che il coniuge, in quanto lavoratore dello spettacolo, a partire dall'anno in corso, si trova per lunghi periodi a svolgere la propria attività in regioni o paesi diversi;
- di avere l'esigenza personale di controlli e cure presso [REDACTED]

[REDACTED] di Roma, dove [REDACTED] quanto preesistente all'incarico, è di natura sistemica (In allegato relazione).

Tutto ciò premesso, la sottoscritta ritenendo che le circostanze qui riportate rientrino

- nelle fattispecie previste dalla L.104/92, come ribadito anche nella Nota MI 17877 del 9-06-2021;

- nelle condizioni di chi necessita di cure presso una struttura del SSN e al contempo ha urgenza di ricongiungersi al coniuge e alla figlia minore

chiede

ai sensi dell'art. 9 co. 3, lettere a, b e c. del CCNL 2010, l'assenso di codesto Ufficio alla mobilità interregionale prevista per casi eccezionali.

Con osservanza

Carla Deiana

(doc. 10 – 11)

7. Con nota 14889 del 5.7.2021 l'USR Emilia Romagna CONCEDEVA L'ASSENSO ALLA MOBILITA' INTERREGIONALE RICHIESTA (doc.12)

8. Successivamente, tuttavia, l'odierna ricorrente, non comparendo negli elenchi degli assegnatari d'incarichi dei dirigenti scolastici per la Regione Lazio **(doc.13)** inoltrava istanza di accesso alla documentazione amministrativa ex l.241/90 **(doc. 14);**

9. Ancora non ricevendo nessun riscontro, inoltrava formale diffida per il tramite del proprio legale, diffida regolarmente ricevuta e protocollata da tutte le articolazioni ministeriali in indirizzo **(doc. 15,16,17,18)**

Nonostante quanto in premessa, a tutt'oggi, la ricorrente, pur avendo avuto il benestare dall'USR Emilia Romagna alla propria mobilità in uscita verso l'USR Lazio, non è stata, da quest'ultimo Ufficio, considerata ai fini dell'assegnazione d'incarico né ha ricevuto il benchè minimo riscontro alle proprie istanze e diffide.

La condotta omissiva dell'USR Lazio è illegittima e alla ricorrente deve essere riconosciuta la mobilità richiesta per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Diritto di cui alla previsione del CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che modifica l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010 come a sua volta richiamato dalla nota prot. 17877 del 9.6.2021 del Ministero dell'Istruzione di cui in premessa (doc. 19)

la quale recita:

...

f) Mobilità interregionale

Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010.

E' pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta.

Da tali disposizioni discende che la ricorrente avendo avuto l'assenso del dirigente dell'ufficio regionale di provenienza e d'altro canto non essendo più previsto il consenso del dirigente dell'ufficio scolastico



della regione di destinazione, **ha maturato il diritto alla mobilità richiesta.**

D'altro canto, allo stato, non si ha notizia **di motivazioni ostative che, in quanto non espresse neppure dietro sollecitazione devono ritenersi assenti.**

La fattispecie deve perciò ritenersi perfezionata, il diritto maturato ed esercitabile dalla ricorrente.

IN VIA SUBORDINATA:

In subordine, in via eventuale e per completezza, sulle ulteriori ragioni di diritto alla mobilità interregionale della ricorrente:

10

l'art. 601 Dlgs 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), rubricato "tutela dei soggetti portatori di handicap", stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

L'art. 33, ed il comma comma 5 in particolare, della L. 142/1990 è stato oggetto di plurime modificazioni e, da ultimo la formulazione conseguente alla novella introdotta dalla L. 183/2010 è la seguente:

Art. 33



2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Suprema Corte nella sentenza n. 6150/2019 stabilisce il seguente principio :

"in materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla l. n. 53 del 2000 e dalla l. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un

disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009".

Dalla parte motiva se ne deve dedurre, più esplicitamente, come non di un diritto del lavoratore si tratti, quanto piuttosto di un diritto del disabile grave ad essere assistito da un proprio familiare. E quindi, l'art. 33 costituisce lo strumento attraverso il quale il diritto di assistenza di rilevanza costituzionale di spettanza della persona disabile si inverte. Dunque, la lettera e lo spirito dell'attuale art. 33 comma 5 né richiede una preesistente situazione di assistenza tra il lavoratore ed il suo familiare che ha bisogno di assistenza – situazione che evidentemente potrebbe non esistere al momento della nascita del rapporto di lavoro – ma neppure esso prevede una eteronoma indicazione di quello dei familiari possibili che è chiamato ad assistere il congiunto disabile.

Se, infatti, di diritto della persona disabile si tratta, a quest'ultima compete la scelta tra più familiari ugualmente in astratto possibili di prestare il proprio aiuto. Il tutto compatibilmente alle possibilità tecnico organizzative delle realtà lavorative all'interno delle quali impatta il beneficio di cui all'art. 33.



Come ancora precisa la Suprema Corte (cfr. Cass. Su 7945/2008), l'art. 33 c. 5 L. 104/1992:

- da un lato, configura "un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità" la cui ratio "va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti";
- dall'altro lato, "non può però far ritenere che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso sia un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse comune posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività ... In questo caso quindi il diritto del familiare - lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore - familiare può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, e per quanto riguarda i



rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta D.Lgs. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5. La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico ... sul datore di lavoro”.

Ne consegue che il familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità, in difetto di prova di qualche rilevante lesione delle esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, ha diritto ad essere assegnato/trasferito ad una sede di lavoro vicina a quella del disabile che assiste; con la precisazione che l’effettivo trasferimento dipende:

- da un lato, dai posti vacanti e disponibili, da valutarsi ex ante;
- dall’altro lato, dalla comparazione con le altre domande pervenute.

Stante il carattere imperativo del combinato disposto delle norme di cui sopra (cfr. Pronunce citate) NEL CASO PURE FOSSE OPPOSTA quale ragione determinante il proprio diniego implicito – **dovrà** essere quindi disapplicata la disposizione di cui all’art. 15 c. 5 del bando di concorso che ha previsto un vincolo di permanenza a carico dei dirigenti scolastici per i primi tre anni di servizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 33 c. 5 L. 104/1992 (norma di legge imperativa),

Se, come visto, il diritto della persona disabile alla propria cura e tutela ha rango costituzionale, è di tutta evidenza che la L. 104/1992 non possa essere derogata da un bando di gara redatto dalla amministrazione che è evidentemente norma sub primaria.

E d’altra parte neppure una deroga alla L. 104/1992 è espressamente prevista nel bando di gara posto che la limitazione



alla mobilità per i dirigenti neo assunti va evidentemente intesa riferita alla mobilità volontaria e non a quella fondata sulle necessità assistenziali di cui alla L. 104/1992.

Pertanto, anche sotto questo profilo, se così fosse determinato il diniego della amministrazione, questo non avrebbe copertura normativa.

Sempre in via meramente subordinata ed eventuale, non essendovi state evidenze alcune di di ciò, sul supposto limite sotteso all'espressione "ove possibile" di cui al comma 5 dell'art. 33 – riferimenti alle norme pattizie – inapplicabilità:

Premesso che la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ovvero gli interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta D.Lgs. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5 debba fare carico sul datore di lavoro (vd. Infra le sentenze della S.C. già richiamate), la copertura normativa del diniego che nella norma di cui sopra contempera l'estrinsecazione dell'accesso ai benefici di legge all'espressione "ove possibile" tale impedimento non potrebbe derivare dall'impossibilità tecnica di sostituzione, anche temporanea, della ricorrente.

In tal caso, infatti verrebbe affermata l'esclusione di una intera categoria di lavoratori – i dirigenti appunto – dai diritti connessi alla L. 104/1992. Trattasi quindi di una lettura incostituzionale.

Sgombrato il campo da ipotesi apodittiche, rimane quindi l'indagine, sempre in via ipotetica e quindi subordinata centrata sull'ipotesi limite – ribadiamo - non essendo state tali ragioni espresse, che tali ragioni risiedano nella normativa pattizia.



Sulla possibilità, subordinata ed ipotetica, che le ragioni del diniego – non espresso ma implicito – dell’articolazione territoriale di cui all ‘USR Lazio risiedano in norme pattizie.

La recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2021 in punto 3.2 delle motivazioni sancisce:

3.2 L’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce espressamente, al comma 1, secondo periodo, che «Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge». **Ne consegue che nella materia della mobilità dei lavoratori (e dei docenti in particolare) il contratto collettivo non può derogare alla disciplina di rango legislativo e la conseguenza di tale violazione è costituita dalla nullità della previsione contrattuale in contrasto con la disposizione legislativa (art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001).**

16

Pertanto, sempre in via subordinata ed ipotetica, se le ragioni del diniego – non espresso ma implicito – dell’articolazione territoriale di cui all ‘USR Lazio risiedono nel superamento del limite del 30 % di cui all’ art. 9 del CCNL area V del 2010, tali motivazioni ostative sarebbero quindi affette da nullità in radice secondo quanto graniticamente sancito dalla Consulta.



Viceversa, sulla corretta lettura della norma pattizia di cui all'art. 9 comma 3, punti a) e c) CCNL area V 2010

L'art. 9 del CCNL Area V del 2010 (**doc. 20**), dispone che, comma 3, "il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

...

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali".

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza [e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta] , è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito."

17

Come chiaramente indicato nel punto sub c) sopra trascritto, si deve subito notare che la contrattazione ha limitato in via generale la mobilità interregionale del personale in scadenza di incarico al rispetto del limite del 30% dei posti vacanti e disponibili, e che quindi **tale limitazione non può valere nei casi straordinari di mutamento di incarico, tra i quali vi sono ovviamente quelli del personale destinatario dei benefici della legge 104/1992.** Infatti, il contratto nazionale ha correttamente lasciato un ampio margine per consentire al personale il mutamento di incarico in tutte quelle situazioni peculiari e meritevoli di particolare tutela, quali



quelle che attengono i diritti dei disabili, in piena conformità con i precetti della Legge Quadro in parola.

In buona sostanza, in generale il personale alla scadenza dell'incarico può domandare di essere trasferito in altra regione, e la sua domanda è soggetta al rispetto del limite del 30% dei posti disponibili, invece, nei casi in cui l'incarico non sia scaduto, la diversa domanda di "mutamento di incarico" può essere accolta in presenza di rilevanti motivazioni – qual è certamente quella che si riferisce all'art. 33 della Legge 104/92 – e per tale ragione non è soggetta al suddetto limite del 30% (che infatti si riferisce alle diverse ipotesi di scadenza di incarico).

Ancora in estremo subordine, sempre in via ipotetica senza recesso alcuno dalle ragioni in diritto sin qui espresse, anche volendo assumere, per mera comodità argomentativa, che il possibile motivo ostativo per parte MIUR possa risiedere nel predetto limite del 30 %, ebbene anche in tal caso il comportamento del MIUR sarebbe ulteriormente ingiustificabile secondo quanto si passa ad osservare:

da quanto risulta **dall'elenco delle sedi vacanti pubblicato dall'USR Lazio con nota prot.24552 del 14/07/2021 (doc.21)** esse risultano in numero di 72, di cui il 30% assume la cifra di circa 21, cifra dunque consistente in assoluto e rispetto alla quale il MIUR, anche volendo accedere all'ipotesi prospettata, avrebbe avuto l'onere di motivare una scelta ostativa nei confronti della ricorrente a vantaggio di altri pretendenti alla mobilità in entrata.

Infine, in ogni caso, ad ulteriore dimostrazione della concreta possibilità dell'Amministrazione di accogliere la domanda di parte

ricorrente, è opportuno precisare che questa avrebbe potuto essere assegnato anche in esubero in una delle sedi disponibili anche se non vacanti, o in una delle altre numerose sedi sottodimensionate, ai sensi **dell'art. 3 del CCNI Area V del 5.6.2012 (doc. 22)** il quale disciplina proprio le eccezionali ipotesi di esubero, ovvero quei casi in cui le sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione.

In tal caso la norma espressamente afferma che, tra le sedi disponibili assegnabili concorrono anche le sedi assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato e le sedi comunque disponibili per l'intero anno scolastico. Se anche tali sedi non sono sufficienti ad assorbire la situazione di esubero, il personale può essere assegnato anche sulle sedi sottodimensionate, in base alle preferenze espresse dal Dirigente, o la sede viciniore, o, in subordine, alla residenza del Dirigente.

In ogni caso, l'attribuzione in reggenza di una sede "normodimensionata" è peraltro del tutto contraria alle norme di legge (ed ai principi di buona amministrazione), e tali sedi possono concorrere a soddisfare le speciali e motivate esigenze di mobilità del personale dirigente.

Su una questione analoga si è già espresso il **Tribunale di Foggia**: *"Occorre altresì richiamare l'art. 19, comma 5, del D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, novellato dall'art. 4 comma 69, legge n. 183 del 12 novembre 2011 – legge stabilità 2012 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011. Tale norma di legge precisa che: "Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani... non possono essere assegnati dirigenti*

scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. "Ciò posto, dalle regole sottese all'impianto organizzativo del MIUR nella materia che ci occupa, si evince che soltanto alle scuole sottodimensionate possano essere assegnati dirigenti in reggenza..."

Sui poteri del G.O. rispetto alla fattispecie oggetto della presente azione ed invocati da parte ricorrente :

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, **l'art. 63 c. 2 Dlgs 165/2001** che prevede espressamente che il giudice adotti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati - consente al giudice del lavoro di adottare il provvedimento funzionale alla tutela del diritto riconosciuto, ossia idoneo a realizzare in concreto l'interesse al bene della vita, senza limitazioni di forma, ed all'esito di cognizione piena o sommaria, anche cautelare. L'idoneità ad assicurare effettività alla tutela del diritto rappresenta l'unico limite, con la conseguenza che gli atti inerenti al rapporto di lavoro non possono ritenersi riservati all'amministrazione, ma sono normalmente fungibili con atti del giudice.

Quindi non può dirsi che, in ipotesi, seppure avendo l'Ufficio Scolastico Regione Lazio già occupato tutti i posti disponibili, la domanda della ricorrente non possa più trovare accoglimento, atteso che, come suddetto, la disponibilità dei posti va valutata ex ante (e non all'esito della procedura di mobilità) ed essendo evidente che la



pronuncia giudiziale mira proprio a porre rimedio all'azione amministrativa lesiva.

Se così non fosse, infatti, le decisioni dell'amministrazione in materia di mobilità sarebbero sottratte ad ogni controllo giurisdizionale, posto che è ovvio che una volta terminate le operazioni di mobilità le sedi bandite non siano più disponibili.

* *

In conclusione

Non residua dubbio alcuno in merito al violato diritto della ricorrente ed alla sua tutela quivi invocata ad essere assegnata tramite mobilità interregionale alla sede viciniora alla residenza materna di cui appresso l'estrapolazione delle sedi disponibili ricavata dall'elenco pubblicato dall'USR-Lazio con Nota Usr Lazio prot. 24552 del 14/07/2021 :

1	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	RMRH02000C 1°	PELLEGRINO ARTUSI	VIA PIZZO DI 21 CALABRIA, 5 00178
2	ISTITUTO SUPERIORE	RMIS03600V	I.I.S. J. PIAGET-V. NOBILIORE - DIAZ	VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A 00175
3	ISTITUTO SUPERIORE	RMIS08100R	ENZO FERRARI	VIA GROTTAFERRATA, 76 - TEL. 06/121122325 00178
4	ISTITUTO SUPERIORE	RMIS00800P	IS LEOPOLDO PIRELLI	VIA ROCCA DI PAPA, 113 00179

5	ISTITUTO SUPERIORE	RMIS09700A	CONFALONIERE DE CHIRICO	VIA B.M. DE MATTIAS, 5 00183
6	ISTITUTO SUPERIORE	RMIS034007	GIORGIO AMBROSOLI	VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 00172
7	LICEO SCIENTIFICO	RMPS27000D	PLINIO SENIORE	VIA MONTEBELLO 122 00185
8	LICEO SCIENTIFICO	RMPS280004	RIGHI	VIA CAMPANIA, 63 00187
9	ISTITUTO SUPERIORE	RMIS00900E	IISS ITC DI VITTORIO-ITI LATTANZIO	VIA TEANO 223 00177

(Doc. 23)

22

FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'illegittima azione amministrativa giustificano certamente il ricorso alla tutela cautelare richiesta.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il fumus boni juris, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il periculum in mora si ritiene utile esporre ulteriori elementi fondanti la gravità del danno patendo e l'imminenza dello stesso.

La mancata legittima assegnazione della ricorrente alla Regione a lei spettante e alla sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnata, espone la ricorrente all'attuale rischio di un

pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuta la possibilità immediata, e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento e del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto a lei dovuto, oltretutto incombendo l'imminente inizio delle attività didattiche, notoriamente con l' 1/9 di ciascun anno.

A tale riguardo l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lezioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (ex multis Cass. Civ sez. lav. n. 14443 del 6 novembre 2000).

La distanza tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede illegittimamente assegnata che ha costretto l'istante a trasferirsi a molti chilometri di distanza dalla residenza familiare, sarebbe pregiudizievole anche per la madre della ricorrente, portatrice di handicap in situazione di gravità come risulta dal verbale di visita medica eseguita ai sensi della L. 104/92 più sopra citato.

Va altresì evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto



l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettiva tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, l'effettività di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per la ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta di provvedimento cautelare ex art. 700 cpc, tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore,

Per i motivi esposti la Prof.ssa Carla Deiana, come in premessa rappresentata e difesa

RICORRE

All'Illmo sig. Giudice Unico del Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro

AFFINCHE'

Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accogla le seguenti

CONCLUSIONI

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

in via cautelare con decreto inaudita altera parte:

accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente anche ed ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. 142/1990 per ragioni di assistenza alla propria madre

vedova, residente in Roma, portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, co. 3 della L.104/92 ad essere assegnata alla Regione Lazio in qualità di dirigente scolastico;

accertare e dichiarare, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, il diritto della prof.ssa Deiana ad essere assegnata, quale dirigente scolastico, nel posto vacante e disponibile vicinore alla residenza materna presso l' IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE RMRH02000C 1° "PELLEGRINO ARTUSI in Roma, VIA PIZZO DI CALABRIA, 5

e/o in subordine ad uno degli istituti vicini alla residenza Materna di cui all'elenco alle pagg. 21 e 22 in ricorso ovvero: ISTITUTO SUPERIORE RMIS03600V I.I.S. J. PIAGET-V. NOBILIORE - DIAZ; ISTITUTO SUPERIORE RMIS08100R ENZO FERRARI; ISTITUTO SUPERIORE RMIS00800P IS LEOPOLDO PIRELLI; ISTITUTO SUPERIORE RMIS09700A CONFALONIERI DE CHIRICO; ISTITUTO SUPERIORE RMIS034007 GIORGIO AMBROSOLI; LICEO SCIENTIFICO RMPS27000D PLINIO SENIORE; LICEO SCIENTIFICO RMPS280004 RIGHI; ISTITUTO SUPERIORE RMIS00900E IISS ITC DI VITTORIO-ITI LATTANZIO

e/o in ulteriore subordine in uno degli Istituti della Regione Lazio con criterio di vicinarietà alla residenza materna;

per l'ulteriore effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente come sopra

ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Nel merito:

Previa eventuale integrazione del contraddittorio nella forme ritenute più opportune confermare i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare e da intendersi quivi richiamati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge

In via istruttoria:

Prove costituite

si deposita la documentazione citata in premessa:

1. bando di concorso
2. decreto di assegnazione sede
3. verbale INPS l. 104/92 art. 3 comma 3
4. verbale INPS di aggravamento ulteriore
5. contratto di lavoro coniuge
6. contratto di lavoro coniuge
7. relazione medico-oncologica
8. nota MIUR prot. 17877 del 9.6.2021
9. nota n. 12092 dell' 11.6.2021 dell' USR Emilia Romagna
10. domanda di mobilità interregionale



11. dichiarazione ex DPR 445/2000 allegata alla domanda
12. nota 14889 del 5.7.2021 l'USR Emilia Romagna – ASSENSO ALLA MOBILITA' INTERREGIONALE RICHIESTA
13. istanza ex l. 241/90
14. protocollo istanza
15. diffida
16. protocollo diffida
17. protocollo diffida
18. protocollo diffida
19. CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che modifica l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010
20. CCNL area V 2010
21. nota prot.24552 del 14/07/2021 pubblicata dall'USR Lazio con elenco delle sedi vacanti
22. CCNI Area V del 5.6.2012
23. elenco sedi vicini

Prove costituenti:

Prova per testi nelle circostanze di cui alla premessa in fatto al presente libello da intendersi precedute dall'espressione "vero che" e con il teste che sarà individuato nel rappresentante legale p.t. della soc. [redacted] srl con sede legale in - [redacted] [redacted] Roma e così specificamente:

- 1) "il [redacted] coniuge della ricorrente, in quanto lavoratore dello spettacolo, a decorrere dall'anno in corso e come si legge nel contratto di cui al documento 5) che mi si rammostra, agli artt. 5 e 7, si trova per lunghi periodi a svolgere la propria attività in regioni o paesi diversi con orari descritti nel suddetto documento, le lavorazioni oggetto del contratto sono state svolte interamente nella città di Torino
- 2) " il sig. [redacted], coniuge della ricorrente, in quanto lavoratore dello spettacolo, a decorrere dall'anno in corso e come si legge nel contratto di cui al documento 6) che mi si rammostra, si trova per lunghi periodi a svolgere la propria attività in regioni o paesi diversi con orari descritti nel suddetto documento, le lavorazioni oggetto del contratto sono state svolte interamente nella città di Torino

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

Con espressa riserva di deduzioni/produzioni in esito al comportamento processuale di controparte.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.
Il contributo unificato è pertanto pari ad euro 259,00

Modena 2 agosto 2021

Avv. Alessandro Ancarani